

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-155 del 12/01/2024
Oggetto	CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO RAMPA CARRABILE ARGINE DESTRO FIUME SAVIO LOCALITA' CASTIGLIONE IN COMUNE DI CERVIA (RA). RICHIEDENTE MELARANCIO SOCIETA' AGRICOLA SRL - PROCEDIMENTO N. RA14T0026.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-164 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

OGGETTO: CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO RAMPA
CARRABILE ARGINE DESTRO FIUME SAVIO LOCALITA' CASTIGLIONE IN COMUNE
DI CERVIA (RA). RICHIEDENTE MELARANCIO SOCIETA' AGRICOLA SRL -
PROCEDIMENTO N. RA14T0026.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione

Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

PREMESSO CHE con determina n. 16848 del 27/11/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, avente per oggetto "CONCESSIONE AREE DEMANIO IDRICO PER OCCUPAZIONE CON UNA RAMPA CARRABILE A CAVALIERE DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME SAVIO IN LOCALITÀ CASTIGLIONE DEL COMUNE DI CERVIA, PER IL COLLEGAMENTO DELLE PROPRIETÀ PRIVATE - PRATICA N. RA14T0026 - MORIGI CHIARA E MORIGI CLELIA", con scadenza al 31/12/2026, è stata rilasciata a Morigi Chiara e Morigi Clelia, la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del fiume Savio ad uso rampa carrabile, individuata catastalmente al Foglio 35 fronte mappale 12 di detto Comune;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 26/08/2023 registrata al PG/2023/135676 del 04/08/2023 con cui la

sig.ra Berlini Irene c.f. BRLRNI61L43C553U in qualità di rappresentante della Società Agricola Melarancio Srl p.iva 02384120396 sede legale in Viale della Lirica 61 in comune di Ravenna (RA), ha richiesto il cambio di titolarità della concessione sopra citata, così come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, consistente nell'atto notarile del 08/06/2023;

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.,

ATTESO che le prescrizioni cui alla determina n. 16848 del 27/11/2015 si intendono confermate e recepite nel disciplinare fatto sottoscrivere dal concessionario subentrante;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 12/12/2023;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dal concessionario entrante e acquisito agli atti, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi procedere al cambio di titolarità della concessione rilasciata con determina n. 16848 del 27/11/2015 e con scadenza al 31/12/2026;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire al cambio di titolarità in seguito alla compravendita della proprietà**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Melarancio Srl P.iva 02384120396 sede legale in Viale della Lirica 61 in comune di Ravenna (RA), nella concessione per l'occupazione di area del demanio idrico argine destro del fiume Savio sita in località Castiglione di Cervia, in Comune di Cervia (RA), catastalmente identificata al fg. n. 35, antistante il mappale n. 226, (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=750076 y=905213), per uso rampa carrabile unico accesso alla proprietà, **codice pratica RA14T0026**;
2. di stabilire che il presente atto mantiene il periodo di efficacia già stabilito con l'atto concessorio n. 16848 del 27/11/2015, pertanto la scadenza di vigenza rimane fissata al **31/12/2026**;
3. di confermare ogni altra prescrizione della determinazione n. 16848 del 27/11/2015 ed in particolare quelle contenute nel disciplinare di concessione allegato all'atto e sottoscritto il 14/12/2023, acquisito al protocollo Arpae il 15/12/2023 con il numero PG/2023/213461;
4. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
5. di quantificare l'importo annuale del canone in euro 88,46. Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
6. di confermare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
8. dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

9. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

SERVIZIO Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla Società Agricola Melarancio Srl P.iva 02384120396, (codice procedimento RA14T0026).

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione demaniale con una rampa carrabile a cavaliere dell'argine destro del fiume Savio in località Castiglione nel Comune di Cervia, area individuata catastalmente al Foglio 35, antistante il mappale 226.
2. La rampa arginale carrabile rappresenta l'unico possibile passaggio fra le proprietà del Concessionario, il quale consente l'utilizzo da parte del Servizio Tecnico di Bacino per le attività di sorveglianza e manutenzione arginale.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 1.1.2015 con durata sino al 31.12.2026.

ARTICOLO 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 88,46 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, e presentare le attestazioni dei versamenti al Servizio concedente.
2. L'importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o di altro soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.
3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di pagina 6 di 11 bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del

Concessionario.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
2. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dai manufatti, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene per effetto manufatti dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi stabiliti dall'Amministrazione concedente.
3. Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno necessarie, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla carreggiata.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario, secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
6. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle arginature e sulle condizioni di piena

del corso d'acqua, al fine di adottare le disposizioni e i mezzi idonei e necessari alla limitazione o interdizione del passaggio.

7. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza la concessione del Servizio di Bacino, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16- 12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". pagina 7 di 11.
8. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio concedente. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
9. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25/7/1904 n. 523.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti il Servizio concedente.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione

concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Amministrazione concedente e alle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche, pagina 8 di 11.
5. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a eseguire gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
6. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a

cura del Concessionario, su una tabella identificativa con formato e ubicazione prescritta dall'Amministrazione.

10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le pagina 9 di 11 opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
13. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.